

CITTA' DI MANFREDONIA

PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIODEIREVISORIDEICONTI

VERBALE N. 02 DEL 16/01/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 08,30 si é adunato in modalit  telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.:

- Dott.Vincenzo Vendola -Presidente
- Rag.Giovanni Fraccascia -Componente
- Rag. Giuseppe Pesino -Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Richiesta di parere sulla Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 46 del 20.11.2020 avente ad oggetto:“ **RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, 1° COMMA, LETTERA E) DEL D.LGS. N° 267 DEL 18.08.2000. PIANO DI RIEQUILIBRIO -FONDO PASSIVITA POTENZIALI, VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 PER APPLICAZIONE QUOTA DI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COSTITUITA DA ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI LEGALI, AVV. MATASSA N.S.**”.

L'Organo di revisione, ricevuto tramite PEC in data 20/11/2020 la proposta di deliberazione di cui in intestazione e successive integrazioni del 09/12/2020 e 10/12/2020, con i necessari allegati,

PREMESSO

- che in data 30/12/2020 il Presidente faceva richiesta, tramite PEC all'Avvocatura dell'Ente, di una relazione dalla quale si giustificassero i differenti importi tra le determine di incarico e le successive richieste da parte dei professionisti;
- che in data 08/01/2021 l'Avvocatura dell'Ente, in riscontro alla richiesta di cui sopra, rispondeva tramite PEC, che qui di seguito si riporta testualmente: *“Si riscontra la Vs pec, per relazionare quanto segue. La differenza tra gli importi delle delibere di incarico e le parcelle dei professionisti esterni   giustificata in quanto gli incarichi sono risalenti nel tempo, mentre i giudizi sono stati definiti in tempi recenti. Le stesse delibere di incarico, pur prevedendo impegni irrisori, rinviavano alle tariffe professionali e le parcelle sono state redatte dai professionisti in conformit , anche sotto i minimi tariffari, in alcuni casi. Pertanto, un eventuale giudizio con i professionisti esporrebbe l'Ente ad una condanna al pagamento di importi di gran lunga superiori a quanto definito nelle proposte in oggetto, sia in termini di interessi e rivalutazioni, sia in rideterminazione della parcelle secondo i medi o i massimi tariffari. A ci  si aggiunga che la maggior parte dei casi in questione, il Comune   stato citato in giudizio e pertanto in tali casi la resistente era necessitata al fine di evitare gravi danni all'Ente. E' chiara, pertanto, l'utilit  per l'Ente in questi casi. Si resta, in ogni caso, a disposizione per ulteriori chiarimenti. Avv. Teresa Totaro”*;
- che l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano, con deliberazione consiliare, la legittimit  dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) Sentenze esecutive;
- b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

VISTO

- ✓ la documentazione prodotta e allegata alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria;
- ✓ i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO CHE

il debito fuori bilancio richiamato nella proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria scaturisce dalle prestazioni per attività professionale svolta dall'Avv. Nino Matassa in favore del Comune di Manfredonia per una serie di giudizi, di seguito elencati:

- giudizio dinanzi al Consiglio di Stato promosso da Fallimento "I.T.I. Immobiliare Turistica Ippocampo S.r.l. riguardante la richiesta del fallimento della società Iti al Comune di Manfredonia di acquisizione delle urbanizzazioni primarie della lottizzazione Ippocampo. Con nota del 02.01.2017 l'Avv. Matassa ha comunicato che con sentenza n. 3261/2012 il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dal Fallimento "I.T.I. Immobiliare Turistica Ippocampo S. r. l.";
- giudizio dinanzi al T.A.R. per la Puglia - Bari promosso dai Sig.ri ILLUZZI Antonio e DE PALMA Gaetano, costituenti l'A.T.I. ILLUZZI ANTONIO/DE PALMA GAETANO avverso l'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento alle vigenti norme sugli impianti sportivi del palazzetto dello sport in località Scaloria. Con sentenza n. 2802/1010 del 28.04.2010 il T.A.R. per la Puglia – Bari ha respinto il ricorso;
- giudizio promosso dal Sig. Tomasone Giuseppe dinanzi al T.A.R. per la Puglia — Bari, riguardante il rilascio del P.D.C. in area su cui vi era un vincolo di uso civico. Con nota del 29.06.2011 l'Avv. Matassa ha trasmesso copia della sentenza n. 971/2011 del 05.05.2011 con la quale il T.A.R. per la Puglia — Bari ha respinto il ricorso;
- giudizio promosso dal Comune di Manfredonia per l'impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Bari della sentenza n. 3/2012 del 04.01.2012 con la quale il Giudice dell'ex Sezione distaccata di Manfredonia del Tribunale Ordinario di Foggia aveva dichiarato alcuni reparti cimiteriali di proprietà dell'Arciconfraternita della Morte — Chiesa di San Matteo, della Confraternita del Santissimo Rosario e della Confraternita Santa Maria del Carmine. Con sentenza n. 146/2016 del 29.12.2015 la Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Comune di Manfredonia;

CONSIDERATO

che l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del TUEL prevede tra le funzioni dell'organo di revisione, l'emissione di pareri su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze parere *non* favorevole al riconoscimento del complessivo debito fuori bilancio di € 80.000,00 sulla Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 46 del 20.11.2020 avente ad oggetto: “ **RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, 1° COMMA, LETTERA E) DEL D.LGS. N° 267 DEL 18.08.2000. PIANO DI RIEQUILIBRIO - FONDO PASSIVITA POTENZIALI, VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 PER APPLICAZIONE QUOTA DI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COSTITUITA DA ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI LEGALI, AVV. MATASSA N.S.**” con la seguente motivazione:

detto debito non può essere riconducibile all’art. 194, 1° comma, Lettera E del D.Lgs. N° 267/2000 in quanto non costituisce alcuna utilità e nessun arricchimento nei confronti dell’Ente stesso.

In generale, l’assenza di un regolare impegno di spesa, comporta che il pagamento della medesima sia preceduta dal riconoscimento del debito fuori bilancio nei termini indicati dall’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL., sempre che ne ricorrano tutti i presupposti.

Occorre mettere in luce, infatti, che può procedersi al riconoscimento del debito solamente nei limiti nei quali il bene o il servizio acquisito rientrano “nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza” e venga accertata, con delibera motivata, sia l’utilità del bene o del servizio che l’arricchimento che l’attività ha comportato per l’ente (art. 194, co. 1, lett. e).

Il riconoscimento del debito fuori bilancio che derivi dall’acquisizione di un bene o servizio in assenza di impegno di spesa risulta essere, quindi, possibile, sempreché sussistano le condizioni previste dalla norma suindicata; con la conseguenza che ogni volta che l’ente abbia seguito una procedura irregolare può attuare una sorta di regolarizzazione a posteriori.

Tale regolarizzazione, però, non opera automaticamente in quanto viene demandata al Consiglio dell’ente la valutazione discrezionale in ordine alla sussistenza, in concreto, dei presupposti della norma e solo in caso positivo potrà procedersi all’effettivo riconoscimento.

Il Collegio fa presente che il legislatore ha richiesto che venga accertata e dimostrata il requisito dell’“utilità” della prestazione, senza che nella legislazione vigente si possa rinvenire una precisa nozione della fattispecie, demandando alla delibera consiliare di riconoscimento l’individuazione dei requisiti delle spese in questione, in un ottica di efficienza, efficacia e buona amministrazione.

In mancanza del requisito dell’utilità (art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL il Comune non può riconoscere spontaneamente alcun debito né, tantomeno, quello per spese legali che per sua stessa natura non produce affatto utilità all’ente.

L’Ente dovrà assumere tempestivamente l’impegno di spesa e provvedere, quanto prima, al relativo pagamento per evitare il rischio di subire azioni esecutive in sede giudiziaria.

Tali considerazioni sono avallate da quanto esposto nei seguenti pareri:

- Parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 200/2015/PAR del 18/05/2015;
- Parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna del 25/07/2013).

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 10,05 dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola

(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia

(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino